Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE - IMPIANTI TERMICI - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: D.LGS. N.152/2006 ART.208. DITTA NUOVA FEMECO S.R.L. DI CORATO. CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO. RINNOVO AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.97 del 18.09.2018 è stata disposta una "Riorganizzazione della struttura gestionale dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico";
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n.329 del 19.11.18 è stato conferito all'Ing. Maurizio Montalto, l'incarico dirigenziale ad interim del Servizio "*Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico:*

VISTI:
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. recante nella Parte Quarta disciplina in materia di gestione Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i.;
- le leggi regionali nn. 24/1983, 17/2000 e 17/2007;
- lo statuto della Città Metropolitana di Bari;
- l'art.107 del T.U. del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;
- l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95;
- l'art. 124 del Capo II (Autorizzazione agli scarichi) - Titolo IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante nella Parte Terza disciplina in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- il regolamento regionale n. 26, del 9 dicembre 2013, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia";

Vista ed esaminata la documentazione in atti dalla quale risulta che:
- con determinazione dirigenziale n.341 del 23/05/2011, è stata rinnovata in favore della Ditta **Nuova Femeco snc di Varesano Luigi & C.**, con sede legale in agro di Corato, alla C.da "Pezza Gentile", S.S. 98 Km 49,200, legalmente rappresentata dalla sig.ra Varesano Marianna, l'autorizzazione alla gestione del "centro di raccolta" come definito alla lett. p) dell'art.3 del D.Lgs. n.209/2003, per le operazioni di trattamento di carcasse di veicoli a motore fuori uso, identificati nel CER 160104* per una quantità massima di 800 t/annue, sito in agro di Corato presso la stessa sede legale, su area riportata in catasto al foglio di mappa n. 57 p.lle n. 76 (parte) e 78 (parte) e 344 della superficie utilizzata per l'attività specifica di 3.900 mq circa;

- con determinazione dirigenziale n. 3829 del 15/05/2013 è stato disposto di 1) di **prendere atto** della variazione della ragione sociale della società "**Nuova Femeco snc di Varesano Luigi & C.**", in "**Nuov a Femeco srl**", legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Varesano Alfonso Giulio e 2) di **volturare** in favore della Società "**Nuova Femeco srl**", l'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 341 del 23/05/2011, a favore della Società "**Nuova Femeco snc di Varesano Luigi & C**."
- con determinazione dirigenziale n. 3975 del 17/07/2017 è stato disposto di **adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del DPR n.59/2013, successivamente rilasciata da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Corato con provvedimento A.U.A. n. 20 del 21/09/2017, in favore della Società " **Nuova Femeco srl**", con sede legale ed operativa in Corato al Viale dello Sviluppo Economico, 41, in catasto al foglio di mappa n. 57 p.lla n.76 parte , per i seguenti titoli autorizzativi: A) iscrizione nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/06; B) autorizzazione allo scarico di acque meteoriche ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e smi. Regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013;
Per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali relativi all'insediamento in oggetto, specificatamente secondo le seguenti modalità:

- le acque meteoriche di prima pioggia, opportunamente separate dalle successive tramite pozzetto scolmatore, dilavanti dalle superfici impermeabilizzate dell'insediamento, previo pretrattamento di grigliatura, saranno sottoposte ad un trattamento chimico fisico per essere successivamente scaricate su suolo tramite subirrigazione del verde aziendale;
- le acque di seconda pioggia opportunamente separate dalle prime, previo trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione saranno accumulate ed in seguito scaricate su suolo tramite subirrigazione del verde aziendale.

- con nota del 23/12/2020, acquisita in atti al PG n.106909 del 31/12/2020, la Società Nuova Femeco srl ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione del centro di raccolta di che trattasi per l'impianto sito in agro di Corato al Viale dello Sviluppo Economico n.41, fg. 57 p.lle n. 76 (parte) – 78 (parte) e 344 (parte) della superficie di 3.900 mq. circa;
- con nota PG. n. 1885 del 11/01/2021 la Città Metropolitana di Bari ha invitato la Società istante al deposito della documentazione propedeutica al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione in oggetto entro il termine di gg.30;
- con nota del 15/02/2021, acquisita al PG. n. 14754 del 17/02/2021, la Società Nuova Femeco srl ha chiesto dilazione dei tempi per la trasmissione della documentazione richiesta;
- con note pec del 14/05/2021, acquisite ai PG. n. 45431-45432-45433-45441 del 17/05/2021, la Società Nuova Femeco srl ha trasmesso la documentazione integrativa sia alla Città Metropolitana di Bari e sia agli enti coinvolti Comune di Corato e ASL BA SISP area NORD, ai fini dell'emissione dei relativi pareri;
- con la predetta nota pec del 14/05/2021, acquisita al PG. n. 45432 del 17/05/2021, sono state trasmesse dichiarazioni a firma del tecnico incaricato dalla Società Nuova Femeco srl con la quale si assevera che l'area oggetto d'intervento non è soggetta ai vincoli previsti dalle N.T.A. del P.A.I. e del P.P.T.R. vigenti;
- con nota prot. 84144 del 30/06/2021, acquisita al prot. 69837 del 19/07/2021 la ASL BA SISP area NORD ha ricordato le *"Direttive sancite con nota di Prot. n. 266915 del 15110t2019 e successivamente ribadite con nota Prot. n. 335115 del 2011212019, entrambe a firma del Direttore del Dipartimento di prevenzione Dott. Domenico Lagravinese, che sostanzialmente statuiscono che il rilascio di pareri nell'ambito di procedimenti che interessano le Attività produttive sarà effettuato esclusivamente qualora sia espressamente previsto dalla normativa Nazionale e Regionale, restando impregiudicata la potestà in capo al servizio scrivente di verifica a posteriori e di adozione dei consequenziali provvedimenti del caso, negli ambiti di propria competenza. Ne consegue che eventuali richieste di parere sanitario SISP nell'ambito delle suddette Procedure ex artt.5-6-7 del DPR 160/2010 saranno restituite ai SUAP prive di valutazione e di riscontro>"*;
- con nota prot. 84641 del 20/09/2021 la Città Metropolitana di Bari ha invitato la Società istante a trasmettere il parere di compatibilità urbanistica del Comune di Corato, già richiesto con nota PG. n. 1885 del 11/01/2021, e con la circostanza ha inviato "*il Comune di Corato ad esprimersi in merito alla procedura in oggetto specificata entro il termine di gg. 20 dal ricevimento della presente nota; in mancanza, detto parere si riterrà acquisito in senso favorevole.",* a tutt'oggi rimasta inevasa*;*

Dato atto, inoltre, che:
- l'attività in oggetto è assoggettata alle garanzie finanziarie;
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente prot. n. 19931

del 18.07.2014: "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti";
- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:
"…La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competenze al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
- ...
Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
...
Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 nel trasmettere la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni ha invitato le Amministrazioni procedenti a tenerne "in debito conto nello svolgimento delle proprie attività";
- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a **€ 140.000,00**, come di seguito specificato:

Garanzia per operazioni di recupero funzionalmente connesse tra loro (R13 e R12):

max		€ 18.5 x 800 t.a per attività di recupero R12 di rifiuti speciali pericolosi = € 14.800,00 **minimo da garantire** **€ 140.000,00** € 300 x 12 t. stoccaggio istantaneo rifiuti pericolosi = € 3.600,00 **minimo da garantire** € 15.000,00 € 145 x 450 t stoccaggio istantaneo rifiuti speciali non pericolosi = € 65.250,00 **minimo da garantire** €10.000,00

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in euro **€ 140.000,00** le garanzie finanziarie sulla base dei criteri definiti nel regolamento ministeriale innanzi richiamato, nonchè alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico A e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto alla definitiva approvazione del decreto ministeriale;
Ritenuto infine, che, in analogia con le disposizioni dettate dall'art.6 del DM 26.05.2016 è consentita la prestazione di garanzie finanziarie di durata inferiore all'autorizzazione, purchè sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia; codesta ditta potrà prestare le garanzie frazionandole per periodi temporali minori, provvedendo per tempo, a prolungare la validità, in modo da garantire che l'impianto abbia sempre almeno 24 ulteriori mesi di copertura oltre il periodo frazionato, quest'ultimo dovrà essere della durata di almeno cinque anni.
Vista la documentazione tecnica in atti e preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio;
Considerato che occorre procedere al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del "centro di raccolta" come definito alla lett. p) dell'art.3 del D.Lgs. n.209/2003, di che trattasi;
Rilevato che il Dott. Armando Diamanti e l'Ing. Luigi Bruno e la Dott.ssa Maria Grazia Tursilli, hanno attestato che l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;
Attestato che il Dirigente pro tempore, il Dott. Armando Diamanti responsabile del procedimento e l'Ing. Luigi Bruno e la Dott.ssa Maria Grazia Tursilli in qualità di istruttori, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 – bis ex L.n.241/90 e dagli artt. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Bari e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n.445;

D E T E R M I N A

1) di rinnovare, per le motivazioni espresse in narrativa qui da intendersi integralmente assunte, in favore della Società "**Nuova Femeco srl**", il cui impianto è sito in agro di Corato al Viale dello Sviluppo Economico n. 41, l'autorizzazione alla gestione del "centro di raccolta" come definito alla lett. p) dell'art.3 del D.Lgs. n.209/2003, per le operazioni di trattamento dei rifiuti in entrata, costituiti da veicoli fuori uso, identificati nei CER 160104*, per una quantità massima di 800 tonn/annue, su area contraddistinta in catasto al foglio di mappa n. 57 p.lla n.76(parte)-78(parte)-344(parte) della superficie di 3.900 mq. circa, secondo la planimetria di cui all'allegato "B" al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, l'autorizzazione di cui sub 1), è rilasciata, per la durata di anni dieci (10), ai sensi del comma 12 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/06, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

3) la Società "**Nuova Femeco srl**", nell'esercizio della gestione del centro di raccolta, è tenuta a:

a) ad esercitare l'attività delle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso, in conformità alle disposizioni organizzative ed ai criteri previsti rispettivamente ai punti 3, 4), 5). 6), 7) e 8) dell'allegato 1 al D.Lgs. n.209/2003 in premessa citato;

b) a detenere i rifiuti rivenienti dallo svolgimento delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, per le quantità correlata alla superficie dello specifico settore;

c) effettuare al più presto le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, per la quantità correlata alla superficie dello specifico settore prima di procedere allo smontaggio dei componenti o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

d) utilizzare il settore specifico di conferimento e stoccaggio, **della superficie di mq. 200 circa**, per un numero massimo **di n. 12 veicoli** fuori uso non trattati CER 160104* ("*presenza massima di 12 veicoli contemporaneamente in attesa delle operazioni necessarie soprattutto di natura documentale prima del processo di bonifica*");

e) accatastare nel settore specifico, di **mq. 1200 circa, un numero massimo di 450 veicoli fuori uso** trattati C.E.R. 160106, con sovrapposizione massima di tre carcasse di veicoli già messi in sicurezza, per un'altezza non superiore ai cinque metri, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

f) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, nonché a rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

g) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

h) conferire gli oli lubrificanti usati, rivenienti dalle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, a ditte abilitate al ritiro d al competente Consorzio Obbligatorio degli Oli usati;

i) conferire rifiuti rivenienti dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso a ditte autorizzate alla gestione degli stessi;

j) rispettare le dimensioni minime di larghezza pari a mt.3 della viabilità interna di distribuzione del centro di raccolta, al fine di consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso;

k) osservare tutte le disposizioni di cui agli artt. 187, 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n.152/06, nonché le disposizioni del D.Lgs.n.209/2003;

l) osservare, le disposizioni di cui all'art.231 del D.Lgs. n.152/06, per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art.3 – comma 1 del D.Lgs. n.209/03 e s.m.i. e, quindi, non appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II – parte A della direttiva 70/156/CEE;

m) ad adottare soluzioni tecniche e procedure aziendali tese a minimizzare o azzerare il rischio di inquinamento della falda per sversamento di sostanze inquinanti;

n) rispettare ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene pubblica, tutela ambientale, di salute e di sicurezza del lavoro, ed ogni altra prescrizione, comunque impartita dalle autorità competenti;

o) adempiere agli obblighi tutti di cui alla presente determinazione, pena la comminatoria delle sanzioni di cui alla L.R. n.30/86 - D.Lgs. n.209/03 e D.Lgs. n.152/06;

p) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni

contenute nella Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

4) **di dare atto**, infine, che le garanzie, determinate per l'importo pari a **€ 140.000,00** come in premessa, presentate in minimo tre esemplari (beneficiario, contraente e fideiussore), devono essere prestate in favore della Città Metropolitana di Bari, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente provvedimento, composto da 2 facciate. Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione delle stesse, salvo diversa disposizione;

6) **di stabilire** che la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali;

7) **di notificare** il presente provvedimento alla Società **Nuova Femeco srl**, nonché di trasmettere lo stesso alla Regione Puglia - Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla Conservatoria dell'ACI di Bari, al Comune di Corato, alla ASL BA SISP area Nord, al Sindaco della Città Metropolitana e al Servizio Polizia Metropolitana;

8) **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari;

9) **di dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno;

10) **di rendere noto** che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica e dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n.1199 del 24.11.1971.

Bari, 18-11-2021

IL DIRIGENTE
ING. MAURIZIO MONTALTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.